

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2022-1000 QPC del 17 giugno 2022, *M. Ibrahim K.* [Richiesta di dati informatici nel quadro di una istruttoria]**

17/06/2022

Il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato sul millesimo atto di promovimento di una questione di costituzionalità in via incidentale. In funzione da poco più di dodici anni, questa via d'accesso al *Conseil* ha ormai acquisito una centralità incontestabile nel sistema di giustizia costituzionale francese.

Oggetto del giudizio instaurato dalla Corte di cassazione erano le previsioni del Codice di procedura penale che consentono al giudice istruttore o a un ufficiale di polizia giudiziaria da lui delegato, di richiedere – senza possibilità di opposizione – la comunicazione di dati connessione di un indagato nell'ambito di indagini su qualunque tipo di reato, senza che sia necessario il poter addurre una ragione di urgenza e senza che sussista una delimitazione temporale della detenzione di questi dati. L'estensione di tali poteri di richiesta e di raccolta veniva denunciata come lesiva del diritto al rispetto della vita privata.

Il *Conseil* ha precisato che i dati di connessione recano dati relativi all'identificazione delle persone, alla loro localizzazione, ai loro contatti telefonici e digitali nonché ai siti consultati: dati, questi, particolarmente significativi nel quadro del rispetto della vita privata.

Ciò posto, però, si è in primo luogo rilevato che il legislatore ha perseguito l'obiettivo di valore costituzionale di ricerca degli autori dei reati. Inoltre, la raccolta dei dati di connessione avviene su iniziativa o comunque su delega di un magistrato giudicante, la cui indipendenza è garantita dalla Costituzione.

Pertanto, le disposizioni denunciate consentono la raccolta di dati di connessione in maniera differenziata a seconda che si tratti di crimini o di determinati delitti oppure che si tratti di reati meno gravi: solo per i primi, infatti, a procedere è un giudice istruttore, mentre per gli altri è necessaria l'azione di un magistrato requirente che faccia richiesta al giudice. Sul piano operativo, poi, deve essere redatto, da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria procedente, un verbale; anche grazie a esso si deve poter cogliere il legame tra la raccolta dei dati e la repressione dell'attività criminale. Infine, la durata dell'indagine non può eccedere i termini della ragionevolezza, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della complessità degli accertamenti e dell'esercizio del diritto di difesa.

Sulla scorta di queste argomentazioni, il *Conseil constitutionnel* ha ritenuto infondate le denunce di incostituzionalità mosse nei confronti degli articoli 99-3 e 99-4 del Codice di procedura penale.

* * *

La decisione è consultabile a questo [link](#), il comunicato stampa a [questo](#).

Paolo Passaglia